

Ist. Fall.

Cron.

www.unijuris.it

**TRIBUNALE DI UDINE
sezione civile**

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai signori magistrati:

Dott. Alessandra BOTTAN Presidente

Dott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice Relatore

Dott. Mimma Grisafi Giudice

Vista l'istanza avanzata da A, tendente ad ottenere la revoca del curatore del fallimento Impresa individuale B di A dr.C;

Letti gli atti e sentite le parti;

visto il parere del P. M.;

visto il parere contrario alla revoca del comitato dei creditori;

udito il giudice relatore; www.unijuris.it

considerato che la A addebita al curatore una errata e non completa valutazione del valore dei beni inventariati, nonché una non tempestiva ed efficace azione di recupero dei crediti vantati dalla procedura, oltre al mancato avvio di una azione revocatoria nei confronti di un cliente dell'impresa fallita;

rilevato che il fallito non è legittimato ad avanzare istanza di revoca del curatore ai sensi dell'art.37, primo comma, 1. fall., essendo legittimati a richiedere tale provvedimento solamente il giudice delegato, il comitato dei creditori, o lo stesso Tribunale d'ufficio, di talché l'interesse del fallito viene tutelato indirettamente, potendo egli sollecitarne la revoca, ma non avendo un diritto soggettivo ad ottenere la sostituzione del curatore (cfr. Cass. 5.08.1997, n. 3539), sostituzione che può per contro essere richiesta anche dalla maggioranza dei creditori ammessi, conclusa l'adunanza per

l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, ai sensi dell'art. 37 bis l. fall., che è stato introdotto con la riforma della legge fallimentare del 2006; www.unijuris.it

rilevato che il Tribunale investito in tal senso dall'esposto depositato dal fallito, può provvedere d'ufficio alla revoca del curatore, anche per mere ragioni di opportunità, ove non sussistano violazioni dei doveri afferenti all'ufficio di ausiliario dell'autorità giudiziaria, non avendo il curatore un diritto soggettivo alla conservazione del suo munus (v. Cass. 23.03.1994, n.2789), ma che nel caso in esame non sussistono in alcun modo i presupposti per l'adozione di un tale provvedimento, né sotto il primo profilo della violazione dei doveri d'ufficio, né sotto il secondo profilo delle ragioni di opportunità;

considerato come dall'esame degli atti del fallimento e dallo stesso esposto del ricorrente, non emergano violazioni dei doveri d'ufficio del curatore, dato che lo stesso risulta aver provveduto con la massima sollecitudine, oltre al tempestivo deposito della relazione ex art. 33 l. fall., anche all'espletamento delle operazioni di inventariazione dei beni con l'ausilio di un perito stimatore (v. perizia di stima giurata del geom. D di data 18.11.09 e verbale delle operazioni di inventario di data 17.12.2010) e a depositare in data 14.01.2010 il programma di liquidazione, regolarmente approvato dal comitato dei creditori, che prevede la vendita con procedure competitive di tutti i beni mobili e immobili inventariati (salvo una vettura gravemente incidentata il cui valore appare pari a zero e presumibilmente da radiare) e il recupero dei crediti e le altre azioni nell'interesse della massa e ad avviare tempestivamente le procedure di liquidazione;

considerato, pertanto, che gli addebiti mossi dalla fallita al curatore appaiono privi di fondamento, in quanto la stessa era presente alle operazioni di inventariazione, che sono state regolarmente espletate, come

risulta dal relativo verbale e i valori dei beni inventariati sono stati accertati da un perito stimatore iscritto all'albo dei ctu di questo Tribunale, mentre la A non ha fornito ulteriori elementi che consentano di far ritenere tale valutazione non corretta;

rilevato in particolare, in relazione ad uno degli addebiti mossi dalla fallita, come il curatore abbia tempestivamente promosso, previa autorizzazione del giudice delegato, delle azioni legali per il recupero dei crediti affidando le medesime agli avvocati E (per quanto attiene alla vertenza con la ditta F, ove si è ritenuto di procedere al recupero del residuo credito, in assenza dei presupposti per l'avvio di una azione revocatoria) e all'avv. G, mentre non sussisterebbero - allo stato - e salva ogni ulteriore e più approfondita valutazione, gli estremi per avviare una azione anche nei confronti della società H srl (v. memoria del curatore di data 15.12.2009 e relazione ex art. 33 l. fall., ove sono analizzati i rapporti fra tale società e la ditta fallita); ritenuto pertanto che non vi è alcuna ragione , neppure di mera opportunità, per provvedere alla revoca del curatore;

P. Q. M.

respinge il ricorso, disponendo l'archiviazione dell'istanza.

Udine, lì 19.02.2010.

Il Presidente

A. Bottan

Il giudice rel.

G. Pellizzoni

IL CANCELLIERE

www.unijuris.it